



COMUNE DI LADISPOLI
Provincia di Roma

**Regolamento sui criteri applicativi dell'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE).**

(Approvato con delibera di C.C. n. 17 del 12.03.1998)

INDICE GENERALE

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Ambito di applicazione
- Art. 3 – Criteri per la determinazione del nucleo familiare di riferimento
- Art. 4 – Determinazione del valore dell' I.S.E. e dell'I.S.E.E.
- Art. 5 – Definizione del reddito
- Art. 6 – Definizione del patrimonio
- Art. 7 – Modalità di presentazione della domanda
- Art. 8 – Assistenza alla compilazione
- Art. 9 – Attestazione I.S.E.E.
- Art. 10 – Controlli
- Art. 11 – Modalità applicative
- Art. 12 – Entrata in vigore

-

Articolo 1

Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento è strumento per la disciplina dell'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito I.S.E.E.), in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109, come modificato dal Decreto Legislativo 3.05.2000 n. 130, integrato dai Decreti presidenziali e ministeriali applicativi e da ogni successiva modificazione alle precitate norme.

Le norme del presente regolamento e di tutti gli altri regolamenti del Comune di Ladispoli inerenti l'accesso a prestazioni agevolate si uniformano, per l'accertamento della condizione economica dei richiedenti, ai principi indicati dalla legge quadro sul sistema integrato di servizi sociali, legge 8 novembre 2000 n. 328 ed in particolare si adeguano alle previsioni di cui agli articoli 18 comma 3 lett. g) e 25.

Il presente Regolamento integra e sostituisce ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano per l'accesso ai sottoelencati servizi:

- asili nido e altri servizi integrativi per l'infanzia;
- prestazioni di assistenza scolastica (libri di testo, trasporto, borse di studio, ecc) e servizi educativi;
- servizio assistenza ed integrazione sociale (SAISA);
- servizio assistenza ed integrazione sociale disabili (SAISD);
- mensa scolastica;
- soggiorni estivi per minori;
- fornitura pasti a domicilio;
- agevolazioni tariffarie sui trasporti pubblici per particolari categorie sociali;
- servizio di trasporto per casi sociali;
- servizio di soggiorni climatici;
- contributi economici;

- assegno di maternità;
- assegno per nuclei familiari con tre figli minori;
- ogni altra prestazione sociale che l'Amministrazione intenda attivare.

L'Ente, può, nei singoli regolamenti o direttive disciplinanti i diversi servizi, prestazioni, agevolazione etc., stabilire accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, ulteriori criteri di valutazione dei beneficiari.

Articolo 3

Criteri per la determinazione del nucleo familiare di riferimento

La valutazione della situazione economica, dei richiedenti le prestazioni sociali agevolate, viene determinata considerando il nucleo familiare di appartenenza, individuato secondo i seguenti criteri:

- a) Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
- b) Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, come individuata ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989 n. 223 e successive modifiche ed integrazioni ("insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune");
- c) I soggetti a carico IRPEF dei componenti il nucleo familiare, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico;
- d) I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
- e) Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente.

Si rinvia alle norme del D.P.C.M. 7.05.1999 n. 221 come modificato dal D.P.C.M. 4.04.2001 n. 242 e da ogni successiva modifica ed integrazione alle precitate norme per l'individuazione di ulteriori criteri aggiuntivi di individuazione del nucleo familiare relativamente a:

- soggetti che ai fini IRPEF risultano a carico di più persone;
- coniugi non legalmente ed effettivamente separati che non hanno la stessa residenza;
- minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi;
- soggetti non componenti di famiglie anagrafiche.

In particolare verranno agevolati i nuclei con un minore in affidamento familiare e/o con un anziano non autosufficiente.

Articolo 4

Determinazione del valore dell'I.S.E. e dell'I.S.E.E.

La determinazione del valore dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) del nucleo familiare si ottiene combinando il valore del reddito e del patrimonio, così come determinati ai sensi dei criteri indicati negli articoli seguenti.

La determinazione del valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E) viene conseguentemente ottenuta dividendo il valore dell'I.S.E., come determinato ai sensi del comma 1, con i parametri della scala di equivalenza definita dai citati decreti come sotto riportata:

1 componente 1,00

2 componenti 1,57

3 componenti 2,04

4 componenti 2,46

5 componenti 2,85

I parametri sopra indicati vengono incrementati in presenza delle seguenti condizioni:

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori e di un solo genitore;
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 5.02.1992 n. 104 o di invalidità superiore al 66% o equivalente;
- Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva unica. Spetta altresì a nuclei familiari composti soltanto da figli minori e un unico genitore che risulti avere svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva unica.

Articolo 5

Definizione del reddito

Il reddito del nucleo è dato dalla somma dei seguenti fattori:

a) reddito complessivo ai fini IRPEF come risulta dall'ultima dichiarazione presentata, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte anche in

forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In mancanza di obbligo di presentazione

della dichiarazione dei redditi, vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF desunti dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;

b) i proventi da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di dichiarazione IVA assumendo come valore quello della base imponibile a fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

c) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro.

Qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, dalla predetta somma si detrae una franchigia corrispondente al valore del canone annuo, per un ammontare massimo di € 5.164,57 (o altra misura in Euro stabilita dalla legge). Il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'importo del canone di locazione.

Qualora la dichiarazione sostitutiva unica non faccia riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, il Servizio competente a ricevere la dichiarazione, può richiedere la presentazione della dichiarazione aggiornata. Nel caso in cui siano presenti nel nucleo familiare redditi da lavoro, esenti dall'IRPEF, essi vanno comunque dichiarati, separatamente dalla certificazione ISEE, nell'istanza per la richiesta del beneficio, servizio, prestazione etc. etc.

Articolo 6

Definizione del patrimonio

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dalla somma del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare.

- Il Patrimonio immobiliare è costituito da fabbricati, terreni edificabili ed agricoli sulla base del valore imponibile definito ai fini ICI. Tali importi vengono definiti con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della richiesta della prestazione agevolata, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno si detrae, fino a concorrenza, l'eventuale debito residuo al 31 dicembre, per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione del debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino alla concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.645,69 (o alla misura in Euro stabilita dalla legge).

La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione relativa al calcolo del reddito a fini I.S.E.E..

- Il Patrimonio mobiliare è costituito dall'ammontare dei depositi bancari, postali, ed equivalenti, titoli di Stato, valore di quote di partecipazione azionarie, patrimonio affidato a società d'investimento o di risparmio, e tutte le altre componenti indicate dall'art. 3 comma 2 del D.P.C.M. n. 221 del 7 maggio 1999 come modificato dal D.P.C.M. n. 242 del 4 aprile 2001 e da ogni successiva modifica ed integrazione alle precitate norme. Il patrimonio da considerare è quello posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della richiesta di prestazione. Il valore del patrimonio posseduto da ogni singolo soggetto per il quale il dichiarante ha presentato i fogli allegati al modello di dichiarazione sostitutiva unica va arrotondato per difetto a 500 Euro o i suoi multipli. Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare si detrae fino a concorrenza una franchigia pari a € 15.493,71 o altra misura in Euro stabilita dalla legge.

Il valore complessivo del patrimonio mobiliare e immobiliare considerato nella misura del 20% viene sommato al valore dei redditi, come sopra determinati.

Articolo 7

Modalità di presentazione della domanda dei benefici

Il richiedente il servizio e/o la prestazione agevolata comunale presenta domanda agli uffici competenti, corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni, compilando il modello-tipo previsto dal D.P.C.M. 18.05.2001 e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, o corredata dall'attestazione ISEE.

La domanda del richiedente e la correlata dichiarazione sostitutiva unica contiene l'esplicitazione del fatto che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione ai sensi delle leggi vigenti.

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni I.S.E.E. avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 675/96 e successive norme modificative ed integrative.

La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito dal Comune.

Articolo 8

Compilazione della dichiarazione sostitutiva unica e attestazione I.S.E.E.

I cittadini interessati all'erogazione delle prestazioni e dei servizi di cui all'art. 2 possono avvalersi dell'assistenza gratuita dei CAF operanti nel territorio o di fiducia degli stessi.

I competenti servizi comunali forniscono tutte le informazioni necessarie per la compilazione della documentazione integrativa richiesta per la concessione dei benefici e/o per l'attivazione di un servizio etc.

Articolo 9

Attestazione I.S.E.E.

Il CAF restituisce il modulo contenente la Dichiarazione Sostitutiva Unica completo dell'attestazione della presentazione della dichiarazione.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione al CAF. Il CAF trasmette i dati della Dichiarazione Sostitutiva Unica al sistema informativo dell'I.N.P.S., che provvede a calcolare l'I.S.E. e l'I.S.E.E. rendendo disponibile il calcolo degli indicatori agli enti erogatori, nonché al dichiarante, nelle forme e con le modalità prescritte dalle vigenti normative.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica, munita dall'attestazione ISEE dell'INPS, potrà essere utilizzata nel periodo di validità annuale da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate.

Durante il periodo di validità della Dichiarazione Sostitutiva Unica è lasciata la facoltà al cittadino di presentare una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E. che verrà presa in considerazione a partire dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della nuova dichiarazione.

Articolo 10

Controlli

Per le dichiarazioni I.S.E.E. vengono adottate modalità di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese ed in particolare: i controlli effettuati dai servizi del Comune sulle dichiarazioni sostitutive devono essere svolti in forma puntuale, in caso di ragionevole dubbio, e comunque su un campione sorteggiato pari al 10% delle dichiarazioni complessivamente presentate.

Ai sensi dell'articolo 4 comma 7 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109 come modificato dal Decreto Legislativo 03.05.2000 n. 130, l'Amministrazione Comunale, tramite i servizi competenti, può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità.

L'Amministrazione Comunale può altresì richiedere ulteriori informazioni ed effettuare accertamenti presso altri enti pubblici (ad es. Agenzia delle entrate, Ufficio del catasto ecc.) ed alla Guardia di Finanza.

Verranno, comunque, sottoposte al procedimento di controllo le dichiarazioni sostitutive presentate che risultino:

- a) palesemente inattendibili;
- b) contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell'istanza;
- c) contraddittorie rispetto alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare medesimo;
- d) illogiche rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del richiedente, desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate e comunque conosciute dall'Amministrazione Comunale.

Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di Legge, il competente Settore comunale adotterà ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi. In particolare, si procederà, ad esclusione dei benefici concessi in caso di:

a) assenza di alcuna motivazione o comunque di esaustive motivazioni fornite dal richiedente con ulteriore dichiarazione sostitutiva e/o documentazione presentata in ordine alla inattendibilità, contraddittorietà, illogicità rilevate nella dichiarazione sottoposta a controllo;

b) verifica in qualunque momento e mediante qualsivoglia modalità da parte del Servizio competente della perdita dei requisiti inerenti il diritto al beneficio in capo al richiedente e al suo nucleo familiare.

Articolo 11

Modalità applicative

Il grado di partecipazione alla spesa dei cittadini, in base al valore ISEE per i diversi servizi comunali è stabilito, volta per volta con deliberazione della Giunta Comunale, in relazione ai costi sostenuti per i medesimi servizi dal Comune.

Le soglie di accesso per gli assegni ai nuclei familiari con tre figli minori e di maternità sono dettate dagli artt.65 e 66 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento abroga tutte le disposizioni regolamentari vigenti in contrasto in esso:

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto dallo Statuto Comunale.